

LINEE GUIDA PER ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI SEZIONE SPECIALE – PERITI AGRARI

ARTICOLO 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento regola, l'individuazione e il conferimento degli incarichi di patrocinio legale per la Gestione Separata - PERITI AGRARI della Fondazione E.N.P.A.I.A. a Professionisti Esterni.

ARTICOLO 2

ALBO DEI PROFESSIONISTI LEGALI ESTERNI – SEZIONE SPECIALE

Per l'individuazione e il conferimento degli incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio degli Avvocati è istituito un Albo di Professionisti *ad hoc*, che è stato predisposto con avviso pubblico e mediante le candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti richiesti nel bando di avviso pubblico per l'anno 2023.

ARTICOLO 3

REQUISITI

L'iscrizione nell'Albo è consentita ai Professionisti Avvocati, singoli o in forma associata, in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 10 anni, senza aver riportato provvedimenti e/o sanzioni disciplinari interdittive dal Consiglio distrettuale di disciplina, ed in possesso dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Essere in possesso dei requisiti generali a contrarre con la P.A. da attestare mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da produrre contestualmente alla richiesta di iscrizione all'Albo da parte del Professionista interessato; i Requisiti devono sussistere per tutta la durata dell'iscrizione nell'Albo;
- Essere in possesso per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di carattere generale in analogia con quanto previsto dall'articolo 80 D.lgs. 50/2016;
- Aver patrocinato negli ultimi tre anni almeno 20 cause per ciascuna sezione per la quale viene richiesto l'inserimento;

- Assenza di provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- Assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione E.N.P.A.I.A., tenuto anche conto di quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
- Essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale e con le altre eventuali prescrizioni obbligatorie in materia assicurativa.
- Avere comprovata esperienza professionale in relazione alle materie per le quali si richiede l'iscrizione, da dichiarare e autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 nel proprio curriculum vitae mediante l'indicazione del numero di controversie effettuate al momento della richiesta di iscrizione in almeno una delle seguenti categorie:

1. Diritto Civile: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile;
2. Diritto Penale: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Penale;
3. Diritto Amministrativo: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R., Consiglio di Stato.
4. Diritto Tributario: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso: Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, Corte di Giustizia Tributaria Regionale; Cassazione;
5. Diritto del Lavoro: Assistenza stragiudiziale e giudiziale con patrocinio presso il Tribunale in veste del Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile.

- Essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati. Tutti i requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Il mancato possesso anche di uno solo degli stessi comporta l'esclusione dalla procedura qui disciplinata.

I requisiti richiesti devono inoltre permanere per tutta la durata di iscrizione all'Albo dei Professionisti. L'eventuale perdita dei requisiti di cui sopra deve essere comunicata tempestivamente dall'Avvocato alla Fondazione, pena l'immediata cancellazione dall'Albo.

È fatto obbligo per il Professionista comunicare tempestivamente la perdita anche di uno solo dei requisiti sopra indicati per l'iscrizione, pena la immediata cancellazione dell'Albo da parte di Fondazione E.N.P.A.I.A. .

ARTICOLO 4

FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO

L'iscrizione ad ogni singola sezione dell'Albo avviene su domanda del Professionista, redatta secondo apposito Modello predisposto dalla Fondazione e pubblicato sul sito istituzionale (www.enpaia.it).

L'Albo è da doversi considerare aperto per 30 giorni dal momento della pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale www.enpaia.it, e sarà aggiornato ogni anno al fine di consentire l'iscrizione ai nuovi Professionisti richiedenti.

Ogni tre anni, decorrenti dalla data di iscrizione, il professionista dovrà procedere al rinnovo delle informazioni per il mantenimento dello status di professionista qualificato ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo. Per le domande che in sede di valutazione saranno considerate incomplete e/o inesatte, è facoltà della Fondazione E.N.P.A.I.A. richiedere integrazioni e/o chiarimenti e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro un termine di 15 giorni che verrà di volta in volta indicato dalla Fondazione.

L'inosservanza del termine perentorio di cui sopra comporta la definitiva mancata iscrizione nell'Albo dei Professionisti.

È onere dei soggetti già iscritti nell'Albo comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Albo medesimo, pena l'immediata cancellazione.

L'Albo è suddiviso in sezioni come appresso indicato:

- SEZIONE 1 CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Civile;

- SEZIONE 2 CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Penale;

- SEZIONE 3 CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R., Consiglio di Stato;

- SEZIONE 4 CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza e patrocinio presso: Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, Corte di Giustizia Tributaria Regionale; Cassazione.

- SEZIONE 5 CONTENZIOSO LAVORISTICO

Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Civile.

ARTICOLO 5

ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Qualora la Fondazione E.N.P.A.I.A., entro trenta giorni, non comunichi ai Professionisti che hanno richiesto l'iscrizione la necessità di eventuali integrazioni/modifiche della documentazione presentata, il silenzio della Fondazione equivarrà a provvedimento di accoglimento della richiesta di iscrizione.

Qualora la Fondazione E.N.P.A.I.A. richieda chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione, il termine per la valutazione viene interrotto, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i chiarimenti e/o le integrazioni richieste.

A fronte dell'esito positivo del procedimento di iscrizione, i Professionisti sono ritenuti idonei anche a partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi per i quali la Fondazione E.N.P.A.I.A. intende avvalersi dell'Albo.

ARTICOLO 6

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL' ALBO

La Fondazione E.N.P.A.I.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione dall'Albo dei Professionisti al verificarsi delle condizioni di cui appresso.

Si procede alla sospensione dell'iscrizione del Professionista quando:

- siano in corso procedimenti penali per qualsiasi reato che incida o che si rifletta in modo negativo sulla moralità o serietà del Professionista; è fatto obbligo per il Professionista di darne comunicazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, non appena ne abbia notizia, pena l'immediata cancellazione dall'Albo;
- mancato rinnovo delle informazioni triennali per il mantenimento dello status di professionista qualificato;
- sopravvenienza di un conflitto di interessi potenziale o apparente con Fondazione E.N.P.A.I.A.

La Fondazione provvederà alla cancellazione dall'Albo dei professionisti nei seguenti casi:

- Perdita definitiva o temporanea, di anche uno solo dei requisiti necessari per l'iscrizione previsti dall'articolo 3 del presente Disciplinare;
- Omessa comunicazione della perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all'articolo 3, necessari per l'iscrizione;
- Rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo;
- Assenza di puntualità e diligenza richiesta nell'espletamento degli incarichi loro affidati;

- Inadempienza all'obbligo di aggiornamento dello stato dell'incarico e/o giudizio così come previsto dal successivo art. 7;
- Sopravvenienza di un conflitto di interessi reale.

La cancellazione dall'Albo comporta l'immediata e insindacabile revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al professionista e non ancora conclusi, fatta salva la corresponsione degli onorari per le attività effettivamente espletate.

ARTICOLO 7

AFFIDAMENTO INCARICHI

I nominativi dei Professionisti inseriti nella Sezione Speciale dell'Albo formano una banca dati di soggetti disponibili all'affidamento di un eventuale incarico alla quale Fondazione E.N.P.A.I.A., salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, dovrà fare necessariamente riferimento.

L'incarico esterno di patrocinio legale si configura quale incarico di natura essenzialmente fiduciario ed è ricompreso nell'alveo del contratto d'opera professionale di cui all'articolo 2230 del Codice Civile.

L'iscrizione nell'Albo, si precisa, non garantisce in alcun modo ai Professionisti accreditati il diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte della Fondazione E.N.P.A.I.A.. La *ratio* della composizione dell'Albo è infatti quella di garantire l'individuazione del soggetto più idoneo all'incarico nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

La Fondazione si riserva il diritto di scegliere i Professionisti tra quelli iscritti nell'Albo e in base a proprie valutazioni e motivazioni, anche connesse all'oggetto, all'importanza della controversia e alle competenze necessarie ad espletare l'incarico. Qualsiasi istanza di chiarimento da parte di altri Avvocati iscritti, salvo i casi previsti dalla Legge, sarà considerata del tutto inammissibile.

La Fondazione si riserva il diritto di derogare eccezionalmente al principio di rotazione per le motivazioni appresso indicate e che costituiscono un Albo esemplificativo e non esaustivo:

- Prosecuzione di contenziosi nei gradi successivi a quello precedente;
- Nei casi di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto di un servizio legale già in affidamento ad un professionista;
- Nel caso di giudizi aventi ad oggetto la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza il cui approccio richieda il possesso di una idonea e specifica esperienza

professionali; in tal caso è facoltà di Fondazione E.N.P.A.I.A. affidare l'incarico a soggetti anche non ricompresi nell'Albo.

La scelta del soggetto individuato di volta in volta sarà oggetto di specifico provvedimento da parte del Presidente della Fondazione su proposta del Direttore Generale.

La Fondazione E.N.P.A.I.A. provvederà a formalizzare il conferimento dell'incarico di patrocinio legale con contestuale assunzione dei relativi oneri di spesa sulla base nella vigente Convenzione.